



# COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

Data 3 OTTOBRE 2016

**OGGETTO: GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **TRE** del mese di **OTTOBRE**, alle ore 17,30, ed in continuazione, **nella solita sala delle adunanze consiliari**.

A seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata del Messo Comunale, si è riunito il **Consiglio Comunale** in seduta **pubblica** sessione **straordinaria** e in **prima** convocazione.

Presiede L'Ing. Ciriaco CAMPILONGO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Ernesto GAGLIARDI.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a procedere all'appello che da il seguente risultato:

n. d'ord	COGNOME E NOME	Prese nte	Assente	N. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GRANATA Enrico	X		8	STUMBO Santino	X	
2	IMPIERI Francesca	X		9	CAROPRESE Francesca	X	
3	SPINELLI Vincenzo	X		10	MARTUCCI Giovanni	X	
4	LIPORACE Marco	X		11	CAPANO Daniela	X	
5	FILICETTI Maria Rachele		X	12	UGOLINO Riccardo	X	
6	CAMPILONGO Ciriaco	X		13	CARROZZINO Vincenzo	X	
7	DONATO Maria	X					
ASSEGNATI n. 12+1		IN CARICA n. 13		PRESENTI n.12		ASSENTI n. 01	

## **PROPOSTA al CONSIGLIO COMUNALE:**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO che:**

- l'articolo 10, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- il Comune di Belvedere Marittimo è proprietario e/o usufruttore di diverse strutture sportive e precisamente:
  - a. Impianto sportivo denominato "Ottavio Scarcello", comprendente un campo da calcio, pista di atletica leggera con le relative pertinenze;
  - b. Impianto sportivo, ubicato in Località Monti, denominato "Palazzetto dello Sport", con le relative pertinenze;
  - c. impianto sportivo comprendente campo da Tennis e di bocce, con le relative pertinenze, adiacente al Palazzetto dello Sport sito in località Monti;

**DATO ATTO** che è intendimento della Amministrazione Comunale incentivare la promozione e partecipazione allo sport, in particolar modo di giovani e comunque delle fasce deboli della popolazione, affidando la gestione dei relativi impianti a soggetti terzi, atteso l'alto valore sociale da riconoscere a tali associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive oltre che nella valorizzazione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture sportive;

**RAVVISATA** l'esigenza, al fine di garantire la continuità di un pubblico servizio, di dare adeguate direttive all'Ufficio in merito alla gestione delle strutture sportive;

**VISTO** l'art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) con cui è statuito che, ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, *"nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con proprie leggi, le modalità di affidamento"*;

**RILEVATO**, tra l'altro, che anche l'art. 29, terzo comma, del D. Lgs. n° 50/2016 (codice degli appalti) statuisce che *"la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi"*;

**VISTA** la Legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 "Norme in materia di sport nella Regione Calabria" ove è stabilito: *"(Funzioni dei comuni) 1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale*

*regionale: a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati";*

**RITENUTO CHE :**

- la gestione convenzionata degli impianti sportivi di cui trattasi possa contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, nell'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il fenomeno sportivo ha trovato espressa menzione, attraverso l'inserimento della materia dell'"ordinamento sportivo" nell'elenco delle materie a competenza concorrente, di cui all'art. 117 co. 3 della Costituzione;

**CONSIDERATO** altresì **CHE** con la gestione affidata a terzi tramite convenzione l'Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
- dare piena attuazione all'art. 8 del D. Lgs. n°267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative e in particolare, per quel che riguarda la presente deliberazione, quelle sportive operanti sul territorio comunale;
- realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed associazioni senza scopo di lucro, che possono anche essere utilizzatori dei servizi stessi;
- ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi;

**RAVVISATA**, peraltro, la necessità di individuare - nella concreta applicazione di quanto previsto dall'art. 90 comma 25 della citata Legge 289/2002 - i criteri generali e obiettivi per l'individuazione del/i soggetto/i affidatario/i della gestione degli impianti sportivi comunali intesi, per le ragioni sopra indicati, come "servizi culturali e del tempo libero" e, come tali, qualificabili come "servizi privi di rilevanza economica";

**DATO ATTO** che l'individuazione dovrà avvenire attraverso un modello di gestione affidato a società o associazioni sportive (non partecipate o costituite da enti locali), assegnando loro maggiore spazio in ordine alla gestione degli impianti sportivi e che l'oggetto della gestione è dato dall'organizzazione tecnica dell'attività sportiva vera e propria; dall'organizzazione e la conduzione dei corsi; dagli allenamenti; dalle gare; dalla conduzione edilizia dell'immobile (con le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie); dall'assistenza sanitaria; dalla conduzione amministrativa e fiscale; dalla gestione manageriale del servizio e, quindi, dall'aspetto promozionale, di immagine, di rapporto esterno con l'utenza attuale e con quella potenziale;

**VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – 1 marzo 2001, n. 3944 (in G.U. 3 maggio 2002, n. 102), nella quale viene sottolineato che, anche riguardo alle concessioni di servizi non rientranti nella disciplina comunitaria (quali quello oggetto del presente provvedimento) l'istituto concessorio presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" per il quale il Consiglio Comunale è organo competente all'individuazione dei criteri per l'affidamento della gestione (degli impianti sportivi comunali) a soggetti terzi;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, I comma, del Decreto Legislativo n°267/2000 – TUEL;

Per i suesposti motivi

### **PROPONE**

Al Consiglio Comunale

**1.di APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, che devono intendersi integralmente richiamate, i seguenti criteri generali ed obiettivi per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di Belvedere Marittimo e relative pertinenze:

- a) L'Amministrazione comunale procederà attraverso Bandi pubblici all'individuazione del soggetto gestore a cui verrà affidata la gestione degli impianti, o dell'impianto singolo, dietro stesura e stipula di apposita convenzione;
- b) nell'individuazione del soggetto gestore saranno preferite ed incentivate Società ed Associazioni sportive senza scopo di lucro, ovvero Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive del C.O.N.I. operanti nel territorio del Comune di Belvedere Marittimo;
- c) dovrà essere garantito da parte del soggetto affidatario lo svolgimento dell'attività sportiva di base anche in favore dei portatori di handicap, oltre alla partecipazione ai campionati indetti da Federazioni od enti di promozione;
- d) non dovranno risultare pendenze debitorie del soggetto affidatario nei confronti del Comune e di altri Enti pubblici;
- e) L'Amministrazione individuerà il soggetto gestore anche in base alla partecipazione ai massimi campionati nazionali, al numero di persone ed alle ore lavorative che prevederà di impiegare per la realizzazione del servizio;
- f) Il Comune di Belvedere Marittimo, unicamente per motivi di pubblica utilità e di programmazione di opere pubbliche strategiche, potrà recedere dal contratto di concessione, appositamente stipulato, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Nella presente ipotesi il Comune sarà tenuto ad indennizzare, previa intesa, il Soggetto concessionario degli importi eventualmente investiti sull'impianto e non ancora ammortizzati;
- g) Sono permessi i raggruppamenti di società sportive o di imprese secondo quanto disposto dal codice degli appalti;

**2. di DEMANDARE** al competente Responsabile del Servizio (Ufficio Tecnico Comunale) l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali individuati in premessa nel rispetto dei criteri generali sopra esposti, e delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- a) l'affidamento in concessione dovrà avvenire a mezzo convenzione;
- b) la durata della convenzione sarà pari a n. 5 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, fermo restando in ogni caso che, dopo un anno dalla

sottoscrizione della stessa convenzione dovrà essere effettuata una verifica in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario ed al grado di soddisfazione degli utenti, impegnando il soggetto affidatario a redigere apposita relazione scritta da sottoporre all'esame del Comune;

**c)** il soggetto affidatario si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, previa, per quest'ultima, di formale autorizzazione del Comune;

**d)** il soggetto affidatario dovrà altresì fornire adeguata polizza fidejussoria per garantire la puntuale osservanza degli oneri e degli obblighi derivanti dalla concessione;

**e)** il soggetto affidatario potrà, al fine di autofinanziare le attività, oltre a percepire tutte le entrate derivanti dall'utilizzo del complesso (utilizzo, pubblicità, organizzazione eventi e manifestazioni ed eventuale gestione delle aree pertinenziali destinante a parcheggio), anche svolgere, previe intese con il Comune, attività diverse. Il soggetto gestore dovrà comunque esonerare l'Ente comunale da ogni responsabilità;

**f)** la convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere apposite penali per garantire il puntuale adempimento degli obblighi ivi statuiti;

**g)** sarà previsto un canone annuo a favore del Comune che sarà messo a gara con offerta migliorativa;

**h)** dovrà essere specificamente disciplinata nella convenzione la possibilità per il Comune di Belvedere Marittimo di attuare, nel corso della gestione, ampliamenti, lavori e migliorie delle strutture sportive affidate in concessione e, ove necessario, conseguente riformulazione degli accordi economici in essere;

**i)** Il concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione annuo al Comune di Belvedere Marittimo secondo i criteri e le modalità dell'offerta migliorativa;

**j)** Esso dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del Capitolato di gara appositamente predisposto;

**k)** Garantire l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria;

**l)** Accollarsi tutte le spese riferite alle utenze previa separazione e voltura di tutti i relativi contatori esistenti e/o da realizzare. Le utenze relative alle forniture di gas, acqua e luce elettrica andranno intestate all'affidatario, che si farà altresì carico degli oneri derivanti da eventuali volture. Ogni intervento di carattere di straordinarietà deve essere precedentemente autorizzato dagli Uffici competenti del Comune;

**m)** Prevedere un programma di investimenti per il miglioramento degli impianti con particolare attenzione al manto del campo di gioco dello stadio " Ottavio Scarcello ", nonché per l'omologazione degli impianti alle massime serie;

**n)** Garantire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo gratuito degli impianti per un numero congruo di giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico, in periodi da concordare preventivamente, con oneri a carico della Amministrazione, inclusi quelli relativi all'eventuale ripristino della piena funzionalità dell'impianto;

**o)** Adottare sistemi e tecnologie di eco sostenibilità per il fabbisogno energetico delle strutture sportive e dei materiali utilizzati;

**p)** Provvedere con suoi oneri all'Omologazione annua degli impianti secondo le normative vigenti in materia;

**q)** Gestire gli impianti in assoluta trasparenza ed imparzialità nei confronti di tutte le società/associazioni che ne faranno debita richiesta, nonché gestire gli stessi impianti nell'interesse della cosa pubblica;



r) Oltre alla concessione dovrà essere predisposto apposito disciplinare attuativo di gestione degli impianti che tenga conto delle condizioni, termini e tariffe da praticare nei confronti delle società sportive/associazioni della Città di Belvedere Marittimo;

s) L'Amministrazione comunale può riservarsi la possibilità di affidare in tutto o in parte la gestione degli impianti sportivi comunali con un unico bando oppure con singoli procedimenti concorsuali.

**3. di DEMANDARE** alla Giunta Comunale di aggiornare le convenzioni di cui sopra. La Giunta comunale provvederà ad indicare gli impianti che saranno affidati in gestione ed il loro eventuale accorpamento in una unica procedura concorsuale, nonché procedere alla approvazione del disciplinare di cui al punto 2) lettera "r".<sup>7</sup>

**4. di DICHIARARE** l'adottanda deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su riportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco;

UDITI:

l'intervento illustrativo della stessa proposta reso dal Sindaco;

l'intervento del Cons. Martucci il quale non si dichiara d'accordo con la proposta formulata nella parte in cui assegna la manutenzione straordinaria degli immobili al concessionario da individuare. Valuta poi poco chiare alcune altre cose, tra le quali la gestione delle aree pertinenziali destinate a parcheggio. Evidenzia infine la criticità di alcune parti delle strutture sportive comunali, come ad esempio le tribune del palasport, non agibili. Sottolinea infine come negli ultimi anni ci siano state possibilità di attingere a finanziamenti per interventi sulla impiantistica sportiva non sfruttati dal Comune

L'intervento del Cons. Ugolino il quale si dichiara d'accordo con le criticità evidenziate dal Cons. Martucci. Precisa poi che deve essere chiarito l'aspetto attinente ai possibili partecipanti alla gara chiedendosi se sono interessate solo le associazioni sportive o anche le imprese. Il chiarimento è essenziale ai fini di dare certezza al punto 1 lett.g) del deliberato da leggere in combinato con la precedente lett. b). Illustra, poi, una proposta di modifica alle procedure riguardanti la manutenzione straordinaria degli impianti. Ritiene infine che debba essere modificata anche la lett. 3 del punto 2 del deliberato, stralciando la gestione delle aree pertinenziali agli impianti stessi.

L'intervento del Cons. Spinelli il quale ritiene che la durata della convenzione (punto 2 lett.b) del deliberato) proposta in 5 anni sia da aumentare portandola a 7/10 anni se non a 12.

L'intervento del Sindaco il quale condivide i rilievi fatti a riguardo della manutenzione straordinaria proponendo che si preveda che il gestore possa scomputare le spese sostenute dal canone dovuto.

A riguardo della agibilità riguardante gli impianti o parti di esse, precisa che quella che si andrà a deliberare sostanzierà una pura e semplice manifestazione di interesse avente una valenza generale, da atto di indirizzo. Nel relativo bando pubblico, poi, emesso per ogni singola struttura da affidare, si potrà regolare meglio la materia prevedendo le modalità procedurali per riacquistare, secondo il caso, tutte le agibilità necessarie.

Precisa altresì che i bandi emanati dal Credito Sportivo per la ristrutturazione degli impianti prevedevano una compartecipazione del Comune, compartecipazione per la quale non si avevano disponibilità finanziarie.

Considera poi fittizio il problema dell'affidamento delle aree pertinenziali, nello specifico quelle destinate a parcheggi custoditi, poiché non vi sono parcheggi custoditi a servizio degli impianti sportivi del territorio.

Conclude proponendo che la proposta illustrata venga modificata per come segue:

1. La lett. b) del punto 1 del deliberato riporti quanto previsto dall' art. 90 c. 25 della legge n. 289/2002 laddove dispone che *"la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali"* operanti nel territorio del Comune di Belvedere Marittimo, cosicché la stessa lett. b) risulterà la seguente:

***"Nell'individuazione del soggetto gestore saranno preferite le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali operanti nel territorio del Comune di Belvedere Marittimo";***

2. La lett. g) dello stesso punto 1 conseguentemente sarà così articolato :

***"Sono permessi i raggruppamenti di società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali operanti nel territorio del Comune di Belvedere Marittimo";***

3. La lett. c) del punto 2 del deliberato sarà la seguente:

***"Il soggetto affidatario si farà carico della manutenzione ordinaria, La manutenzione straordinaria potrà essere effettuata dal gestore a scomputo del canone";***

4. Alla lett. e) del punto 2 del deliberato ***dopo la parola "manifestazioni" vengono soppresse le parole "ed eventuale gestione delle aree pertinenziali destinate a parcheggi";***

5. Alla lett. l) del punto 2 del deliberato ***dopo le parole "eventuali vulture" è soppresso il periodo successivo.***

CONSIDERATO che il presente sostanzia un atto di indirizzo per il quale ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. non sono necessari i pareri di regolarità tecnica e di compatibilità finanziaria;

Vista la normativa, anche di settore, all'uopo richiamata;

**con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge**

#### **D E L I B E R A**

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e riportato

di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "GESTIONE di IMPIANTI SPORTIVI UBICATI nel TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE ATTO di INDIRIZZO per l'AFFIDAMENTO in CONCESSIONE a TERZI" illustrata dal Sindaco, emendata per come dallo stesso proposto e su riportato, allegata alla presente nella sua versione definitiva affinché ne faccia parte integrante e sostanziale.=====



## ALLEGATO

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 19 del 3 ottobre 2016.

"GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE.

APPROVAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **PREMESSO** che:

l'articolo 10, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni; il Comune di Belvedere Marittimo è proprietario e/o usufruttore di diverse strutture sportive e precisamente:

- a. Impianto sportivo denominato "Ottavio Scarcello", comprendente un campo da calcio, pista di atletica leggera con le relative pertinenze;
- b. Impianto sportivo, ubicato in Località Monti, denominato "Palazzetto dello Sport", con le relative pertinenze;
- c. impianto sportivo comprendente campo da Tennis e di bocce, con le relative pertinenze, adiacente al Palazzetto dello Sport sito in località Monti;

**DATO ATTO** che è intendimento della Amministrazione Comunale incentivare la promozione e partecipazione allo sport, in particolar modo di giovani e comunque delle fasce deboli della popolazione, affidando la gestione dei relativi impianti a soggetti terzi, atteso l'alto valore sociale da riconoscere a tali associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive oltre che nella valorizzazione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture sportive;

**RAVVISATA** l'esigenza, al fine di garantire la continuità di un pubblico servizio, di dare adeguate direttive all'Ufficio in merito alla gestione delle strutture sportive;

**VISTO** l'art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) con cui è statuito che, ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, *"nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con proprie leggi, le modalità di affidamento"*;

**RILEVATO**, tra l'altro, che anche l'art. 29, terzo comma, del D. Lgs. n° 50/2016 (codice degli appalti) statuisce che *"la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi"*;

**VISTA** la Legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 "Norme in materia di sport nella Regione Calabria" ove è stabilito: "(Funzioni dei comuni) 1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale: a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati";

**RITENUTO CHE :**

la gestione convenzionata degli impianti sportivi di cui trattasi possa contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, nell'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale; il fenomeno sportivo ha trovato espressa menzione, attraverso l'inserimento della materia dell'"ordinamento sportivo" nell'elenco delle materie a competenza concorrente, di cui all'art. 117 co. 3 della Costituzione;

**CONSIDERATO** altresì **CHE** con la gestione affidata a terzi tramite convenzione l'Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;

dare piena attuazione all'art. 8 del D. Lgs. n°267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative e in particolare, per quel che riguarda la presente deliberazione, quelle sportive operanti sul territorio comunale;

realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed associazioni senza scopo di lucro, che possono anche essere utilizzatori dei servizi stessi;

ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi;

**RAVVISATA**, peraltro, la necessità di individuare - nella concreta applicazione di quanto previsto dall'art. 90 comma 25 della citata Legge 289/2002 - i criteri generali e obiettivi per l'individuazione del/i soggetto/i affidatario/i della gestione degli impianti sportivi comunali intesi, per le ragioni sopra indicati, come "servizi culturali e del tempo libero" e, come tali, qualificabili come "servizi privi di rilevanza economica";

**DATO ATTO** che l'individuazione dovrà avvenire attraverso un modello di gestione affidato a società o associazioni sportive (non partecipate o costituite da enti locali), assegnando loro maggiore spazio in ordine alla gestione degli impianti sportivi e che l'oggetto della gestione è dato dall'organizzazione tecnica dell'attività sportiva vera e propria; dall'organizzazione e la conduzione dei corsi; dagli allenamenti; dalle gare; dalla conduzione edilizia dell'immobile (con le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie); dall'assistenza sanitaria; dalla conduzione amministrativa e fiscale; dalla gestione manageriale del servizio e, quindi, dall'aspetto promozionale, di immagine, di rapporto esterno con l'utenza attuale e con quella potenziale;

**VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – 1 marzo 2001, n. 3944 (in G.U. 3 maggio 2002, n. 102), nella quale viene sottolineato che, anche riguardo alle concessioni di servizi non rientranti nella disciplina comunitaria (quali quello oggetto del presente provvedimento) l'istituto concessorio presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" per il quale il Consiglio Comunale è organo competente all'individuazione dei criteri per l'affidamento della gestione (degli impianti sportivi comunali) a soggetti terzi;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, I comma, del Decreto Legislativo n°267/2000 – TUEL;

Per i suesposti motivi

### **PROPONE**

Al Consiglio Comunale

**1.di APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, che devono intendersi integralmente richiamate, i seguenti criteri generali ed obiettivi per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di Belvedere Marittimo e relative pertinenze:

- a) L'Amministrazione comunale procederà attraverso Bandi pubblici all'individuazione dei o del soggetto gestore a cui verrà affidata la gestione degli impianti, o dell'impianto singolo, dietro stesura e stipula di apposita convenzione;
- b) *Nell'individuazione del soggetto gestore saranno preferite le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali operanti nel territorio del Comune di Belvedere Marittimo;***
- c) dovrà essere garantito da parte del soggetto affidatario lo svolgimento dell'attività sportiva di base anche in favore dei portatori di handicap, oltre alla partecipazione ai campionati indetti da Federazioni od enti di promozione;
- d) non dovranno risultare pendenze debitorie del soggetto affidatario nei confronti del Comune e di altri Enti pubblici;
- e) L'Amministrazione individuerà il soggetto gestore anche in base alla partecipazione ai massimi campionati nazionali, al numero di persone ed alle ore lavorative che prevederà di impiegare per la realizzazione del servizio;
- f) Il Comune di Belvedere Marittimo, unicamente per motivi di pubblica utilità e di programmazione di opere pubbliche strategiche, potrà recedere dal contratto di concessione, appositamente stipulato, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Nella presente ipotesi il Comune sarà tenuto ad indennizzare, preve intese, il Soggetto concessionario degli importi eventualmente investiti sull'impianto e non ancora ammortizzati;
- g) *Sono permessi i raggruppamenti di società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali operanti nel territorio del Comune di Belvedere Marittimo;***

**2. di DEMANDARE** al competente Responsabile del Servizio (Ufficio Tecnico Comunale ) l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali individuati in premessa nel rispetto dei criteri generali sopra esposti, e delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- a) l'affidamento in concessione dovrà avvenire a mezzo convenzione;
- b) la durata della convenzione sarà pari a n. 5 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, fermo restando in ogni caso che, dopo un anno dalla sottoscrizione della stessa convenzione dovrà essere effettuata una verifica in ordine al complessivo andamento della

gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario ed al grado di soddisfazione degli utenti, impegnando il soggetto affidatario a redigere apposita relazione scritta da sottoporre all'esame del Comune;

**c) *Il soggetto affidatario si farà carico della manutenzione ordinaria, La manutenzione straordinaria potrà essere effettuata dal gestore a scomputo del canone;***

**d)** il soggetto affidatario dovrà altresì fornire adeguata polizza fidejussoria per garantire la puntuale osservanza degli oneri e degli obblighi derivanti dalla concessione;

**e)** il soggetto affidatario potrà, al fine di autofinanziare le attività, oltre a percepire tutte le entrate derivanti dall'utilizzo del complesso (utilizzo, pubblicità, organizzazione eventi e manifestazioni (...)), anche svolgere, previe intese con il Comune, attività diverse. Il soggetto gestore dovrà comunque esonerare l'Ente comunale da ogni responsabilità;

**f)** la convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere apposite penali per garantire il puntuale adempimento degli obblighi ivi statuiti;

**g)** sarà previsto un canone annuo a favore del Comune che sarà messo a gara con offerta migliorativa;

**h)** dovrà essere specificamente disciplinata nella convenzione la possibilità per il Comune di Belvedere Marittimo di attuare, nel corso della gestione, ampliamenti, lavori e migliorie delle strutture sportive affidate in concessione e, ove necessario, conseguente riformulazione degli accordi economici in essere;

**i)** Il concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione annuo al Comune di Belvedere Marittimo secondo i criteri e le modalità dell'offerta migliorativa;

**j)** Esso dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del Capitolato di gara appositamente predisposto;

**k)** Garantire l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria;

**l)** Accollarsi tutte le spese riferite alle utenze previa separazione e voltura di tutti i relativi contatori esistenti e/o da realizzare. Le utenze relative alle forniture di gas, acqua e luce elettrica andranno intestate all'affidatario, che si farà altresì carico degli oneri derivanti da eventuali volture. (...)

**m)** Prevedere un programma di investimenti per il miglioramento degli impianti con particolare attenzione al manto del campo di gioco dello stadio " Ottavio Scarcello ", nonché per l'omologazione degli impianti alle massime serie;

**n)** Garantire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo gratuito degli impianti per un numero congruo di giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico, in periodi da concordare preventivamente, con oneri a carico della Amministrazione, inclusi quelli relativi all'eventuale ripristino della piena funzionalità dell'impianto;

**o)** Adottare sistemi e tecnologie di eco sostenibilità per il fabbisogno energetico delle strutture sportive e dei materiali utilizzati;

**p)** Provvedere con suoi oneri all'Omologazione annua degli impianti secondo le normative vigenti in materia;

**q)** Gestire gli impianti in assoluta trasparenza ed imparzialità nei confronti di tutte le società/associazioni che ne faranno debita richiesta, nonché gestire gli stessi impianti nell'interesse della cosa pubblica;

**r)** Oltre alla concessione dovrà essere predisposto apposito disciplinare attuativo di gestione degli impianti che tenga conto delle condizioni, termini e tariffe da praticare nei confronti delle società sportive/associazioni della Città di Belvedere Marittimo;


**s)** L'Amministrazione comunale può riservarsi la possibilità di affidare in tutto o in parte la gestione degli impianti sportivi comunali con un unico bando oppure con singoli procedimenti concorsuali.

**3. di DEMANDARE** alla Giunta Comunale di aggiornare le convenzioni di cui sopra. La Giunta comunale provvederà ad indicare gli impianti che saranno affidati in gestione ed il loro eventuale accorpamento in una unica procedura concorsuale, nonché procedere alla approvazione del disciplinare di cui al punto 2) lettera "r".7


**4. di DICHIARARE** l'adottanda deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.=====

*La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Ernesto Gagliardi)



IL PRESIDENTE  
(Ciriaco CAMPILONGO)




#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 25 NOV. 2016 come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del D. L.vo 267/2000 (N. .... Reg. Pub.)

Li, 25 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Ernesto Gagliardi)



#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25 NOV. 2016


☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3°- del D. L.vo n. 267/2000

☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D. L.vo 267/2000

☐ E' stata inserita nell'elenco in data ..... Prot. n. .... ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

Li, 25 NOV. 2016


IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Ernesto Gagliardi)



---

#### PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale, .....



Il Segretario Comunale